

- (5) Al fine di evitare sovracompensazioni, è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti che ricadono sugli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell'Unione in base ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi.
- (6) Per alcuni prodotti o categorie di prodotti non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo aggiuntivo dovrebbe essere fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.
- (7) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura indennizzabili, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi dell'indennizzo nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
- (8) È opportuno che gli Stati membri fissino l'importo dell'indennizzo a un livello che consenta di compensare adeguatamente i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare sovracompensazioni. A tal fine l'importo dell'indennizzo dovrebbe tenere conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi aggiuntivi, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
- (9) Per rendere uniforme la presentazione dei costi aggiuntivi, è necessario esprimere tali costi in tonnellate di peso vivo, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽³⁾ che istituisce codici di presentazione per i prodotti ittici trasformati e coefficienti di conversione dell'Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato, allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono già ammissibili al FEAMPA dal 1° gennaio 2021 conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori, nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a causa degli svantaggi specifici di dette regioni ultraperiferiche.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

